

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3519 del 10/07/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA NUOVA ORIA METALTERMICA SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3682 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.31848/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "NUOVA ORIA METALTERMICA Srl" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**NUOVA ORIA METALTERMICA Srl**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.31/29/27** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di trattamenti termici dei metalli, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/13457 del 17/11/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 25/11/2017, 20/03/2018 e 28/03/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio i con atto n.prot.PGRE/3705 acquisito in data 27/03/2018;

Visto il parere favorevole del Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 19/01/2018 al prot.n.PGRE/695;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**NUOVA ORIA METALTERMICA Srl**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.31/29/27** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia n.prot.23257/254/2008 del 27/03/2009 modificata successivamente con atto prot.57474/254/2008 del 10/09/2009;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**NUOVA ORIA METALTERMICA Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamenti termici dei metalli** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.31/29/27** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 – FORNO ROTATIVO EX IPSEN 2

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la **loro messa a regime** è fissato per il giorno **18 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	FORNI TRATTAMENTI TERMICI	30000	8	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E2	FORNO IPSEN 1 – GENERATORI ENDOGAS	3400	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E3	FORNO ROTATIVO EX IPSEN 2	3400	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Ammoniaca COV (C-Tot) CO	< 5 < 350 (1) < 35 (1) < 15 < 50 < 100	
E5	RICAMBIO ARIA	3500	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E7	PALLINATRICE	8500	8	24	Materiale particellare	< 10	(2)
E10	TORRE EVAPORATIVA	36000	5	24	----	-----	
E13	BRUCIATORE LAVATRICE	1200	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E14	BRUCIATORE FORNI	1800	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E15	CAPPE DEI FORNI	14000	8	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E16	LAVATRICE	7500	8	24	----	-----	
E17	CAPPE SU RULLIERA	6000	8	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E18	FORNO ARRICCHIMENTO	1500	7	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E19	BRUCIATORI FORNO	550	7	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E20	LAVATRICE	2000	7	24	----	----	
E21	BRUCIATORE LAVATRICE	130	7	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E22	LAVATRICE ASCIUGATURA	120	7	24	----	----	
E23	LAVATRICE USCITA	100	7	24	----	----	
E24	FORNO RINVENIMENTO	300	7	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E25	BRUCIATORE FORNO	850	7	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E26	VASCA DI BRUNITURA	3000	7	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E27	TORRE EVAPORATIVA	36000	2	24	----	----	
E28	SALDATURA	2000	8	2	Materiale Particellare	< 10	(2)
E29	FORNI INDUZIONE	4500	8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto CO	< 10 < 5 < 10	
E30	CARICA BATTERIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E31	FORNO CEMENTAZIONE	2600	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	FORNO DI SOTTORAFFREDDAMENTO	9000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E33	BRUCIATORE LAVATRICI FORNO A POZZO	1200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E34	VASCA TEMPRA SALE	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E35	BRUCIATORE VASCA SALE	1300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E36	ARIA RAFFREDDAMENTO VASCA TEMPRA SALE	750	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	
E37	BRUCIATORE FORNO A POZZO	3000	7	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E38	ASPIRAZIONE FOSSA FORNI A POZZO (RICAMBIO D'ARIA)	4000	7	24	----	----	
E39	BRUCIATORE FORNO A POZZO	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.

(2) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dell'ammoniaca e del monossido di carbonio e delle sostanze organiche volatili (esprese come C-organico Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I gas e vapori che si generano nelle attività di arricchimento, rinvenimento e brunitura devono essere captati e convogliati in atmosfera.

3) La Ditta è tenuta ad inviare tutti i camini ben oltre il colmo del tetto direzionando le bocche di uscita in modo da allontanare e diluire il più possibile in atmosfera gli inquinanti emessi.

4) La Ditta è tenuta a dotarsi di adeguate procedure da utilizzare durante le operazioni di manutenzione e/o interventi di emergenza.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 – 3 - 15 – 17 – 18 – 24 – 26 – 29 – 31 – 32 - 34 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione 7 - 28. **Il primo campionamento sull'emissione n.28 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime delle emissioni nuove e/o modificate.**

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/13923 del 28/11/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 25/11/2017, 20/03/2018 e 28/03/2018,

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che in normali condizioni di esercizio:

- è rispettato il valore di emissione diurna fissato dalla legislazione vigente;
- sono rispettati i valori di emissione notturna;
- tutte le sorgenti emettono un livello di rumore inferiore ai limiti di immissione presso i ricettori sia durante il periodo diurno che durante il periodo notturno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.